



COMUNE DI ALIA

Città Metropolitana di Palermo

Approvato con delibera
del Commissario Straordinario
in funzione di consiglio Comunale
n. _____ del _____

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI ALIA E UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

INDICE

Art. 1 - Caratteristiche del patrocinio comunale	Pag. 2
Art. 2 - Requisiti dei soggetti richiedenti	Pag. 2
Art. 3 - Criteri generali per la concessione del patrocinio comunale	Pag. 2
Art. 4 - Criteri per la concessione del patrocinio comunale a iniziative con finalità lucrative	Pag. 3
Art. 5 - Esclusioni della concessione del patrocinio comunale	Pag. 3
Art. 6 - Elementi connessi alla concessione del patrocinio comunale	Pag. 3
Art. 7 - Tempi e modalità per la presentazione della richiesta	Pag. 4
Art. 8 - Tempi e modalità di concessione e risposta del Comune	Pag. 4
Art. 9 - Uso dello stemma comunale	Pag. 4
Art. 10- Entrata in vigore	Pag. 5

REQUISITI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI ALIA E UTILIZZO DELLO STEMMMA COMUNALE

Art. 1

Caratteristiche del patrocinio comunale

Il patrocinio è un'importante riconoscimento simbolico, mediante il quale l'Amministrazione comunale esprime apprezzamento ed adesione ad una iniziativa culturale, educativa, sociale, economica, sportiva, turistica, ambientale, ritenuta meritevole, per le sue caratteristiche e finalità, di essere qualificata fra quelle rilevanti per l'immagine del Comune e per la crescita ed il benessere della Comunità locale.

Grazie al patrocinio è concessa la facoltà di utilizzare lo stemma del Comune, che rappresenta il nome, la tradizione e la storia del Comune.

Il Comune può concedere il proprio patrocinio ad iniziative che si segnalano per il loro particolare significato culturale, etico, sociale, economico, ambientale quando la richiesta provenga da enti, associazioni o persone qualificate ed affidabili;

Il patrocinio comunale non è associato automaticamente alla concessione di benefici e vantaggi economici, ma è diretto, per sua natura, a qualificare iniziative ed eventi che si svolgono sul territorio Comunale con caratteristiche di rilevanza per l'immagine ed il prestigio del Comune. Allorché il patrocinio venga espressamente associato a benefici nell'utilizzo di beni o servizi comunali, si potrà realizzare un patrocinio oneroso, la cui concessione risulta assoggettata, oltre che ai requisiti e criteri di seguito definiti, anche ai regolamenti e alle modalità di richiesta/assegnazione che presiedono alla specifica materia;

Art. 2

Requisiti dei soggetti richiedenti

Il patrocinio comunale è concesso alle singole iniziative realizzate da:

- a)** enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipano gli enti locali;
- b)** enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico ed economico che operano senza finalità di lucro;
- c)** istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- d)** ordini e collegi professionali;
- e)** istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale;
- f)** imprese private e persone fisiche.

Art. 3

Criteri generali per la concessione del patrocinio comunale

Il patrocinio comunale è concesso alle iniziative che soddisfino almeno due dei seguenti criteri:

- a)** apportino un significativo e importante contributo culturale ed informativo, nell'ambito ed a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
- b)** dimostrino di possedere un'effettiva rilevanza comunale, con particolare riferimento a storia, tradizione e abitudine della comunità;
- c)** supportino le azioni di interesse del Comune nei vari settori di attività;
- d)** coinvolgono esperti o persone di particolare rilievo nell'ambito di attività sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche e economiche, ecc
- e)** identifichino chiaramente i soggetti destinatari dell'iniziativa ed il numero dei potenziali fruitori;
- f)** siano realizzate nel territorio del Comune di Alia o comunque, se svolte fuori dal territorio cittadino, rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune

di Alia.

Art. 4

Criteri per la concessione del patrocinio comunale a iniziative con finalità lucrative

Il patrocinio comunale può essere concesso anche alle iniziative promosse da imprese private o persone fisiche e con finalità lucrative, perché soddisfino, oltre a quanto previsto alle lettere "a", "b", "c", "d" del precedente punto 3, i seguenti criteri:

a.) Prevedano che sia attuata almeno una delle seguenti condizioni:

- a1.)** devoluzione di fondi in beneficenza, con l'esatta indicazione delle quote destinate in beneficenza dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento; in caso di inottemperanza a quanto previsto l'Amministrazione non concederà ulteriori patrocini al soggetto richiedente per almeno tre anni;
- a2.)** realizzazione di interventi a favore del Comune o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;
- a3.)** gratuità d'accesso alla manifestazione da parte del pubblico;
- a4.)** iniziative che apportino alto valore di immagine e di promozione del Comune e/o producano un indotto economico complessivamente rilevante o costituiscano un elemento di attrazione/animazione potenziale in grado di avere ricadute dirette o indirette sul tessuto economico urbano;

b) coinvolgano un rilevante numero di potenziali fruitori.

In caso di particolari manifestazioni con finalità lucrative, promosse da imprese private o persone fisiche, purché in sede istruttoria si provveda a esplicitare adeguata motivazione, la Giunta può valutare la possibilità di derogare alle condizioni di cui alla lettera 4) del presente punto.

Art. 5

Esclusioni della concessione del patrocinio comunale

Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- a.** che sostituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4;
- b.** che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- c.** non coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente;
- d.** organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica istituzionale all'interno dell'Ente.

Art. 6

Elementi connessi alla concessione del patrocinio comunale

- La concessione del patrocinio non comporta automaticamente la messa a disposizione gratuita o agevolata di spazi pubblici, strutture o servizi dell'Ente, né

costituisce motivo avvalorante la concessione di benefici di natura economica o di qualsiasi altro genere, per il conseguimento dei quali valgono i relativi regolamenti e le specifiche modalità di richiesta/concessione.

- Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
- Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere formulata ogni anno.
- Per i progetti che prevedono una durata superiore all'anno è consentita la concessione del patrocinio con un unico provvedimento.
- La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione al rispetto delle norme vigenti in materia di Pubblica Sicurezza, SIAE, autorizzazioni sanitarie, deroga al rumore, agli obblighi tributari ecc. che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore a favore di enti pubblici territoriali, stato, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS.
- L'Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.
- Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse nei fatti non rispondente ai criteri dettati con il presente atto del Comune di Alia, senza che possano essere avanzate pretese di risarcimenti o indennizzi di sorta.
- Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in tutte le opportune sedi per la tutela dei propri interessi, anche con richiesta di risarcimento dei danni d'immagine eventualmente subiti.

Art. 7

Tempi e modalità per la presentazione della richiesta

La richiesta per la concessione del patrocinio deve essere presentata o, comunque, pervenire al Protocollo generale dell'ente (Via Regina Elena, n. 1) o tramite PEC all'indirizzo protocolloalia@pec.it almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa e formulata per iscritto, utilizzando l'allegato modello di domanda.

Il patrocinio non viene concesso per iniziative già concluse o già avviate al momento della presentazione della domanda.

Art. 8

Tempi e modalità di concessione e risposta del Comune

Il patrocinio comunale è concesso dal Sindaco e in sua assenza dal Vice Sindaco o dall'Assessore più anziano entro 15 giorni dall'evento.

Art. 9

Uso dello stemma comunale

1. Lo stemma comunale, logo istituzionale dell'Ente, è composto dal simbolo grafico accompagnato da "Comune di Alia".
2. Il suo utilizzo da parte di soggetti diversi dall'Ente è consentito solo in seguito a concessione di patrocinio, contributo o collaborazione o in caso di adesione dell'Ente a comitati, con le modalità specificate nei commi seguenti.

Al di fuori di tali casistiche, la sola parte grafica dello stemma, senza l'indicazione del Comune di Alia, può essere richiesta, utilizzando l'apposito modulo (allegato A), per la realizzazione di cartografie.

3. Il beneficiario di patrocinio dovrà evidenziare graficamente il sostegno ottenuto apponendo sul materiale promozionale lo stemma (simbolo grafico accompagnato da Comune di Alia) preceduto dalla dicitura "con il patrocinio di".

4. Il beneficiario di contributo o collaborazione, dovrà evidenziare graficamente il sostegno ottenuto apponendo sul materiale promozionale e divulgativo lo stemma (simbolo grafico accompagnato da Comune di Alia) preceduto dalla dicitura "in collaborazione con".

5. I materiali di comunicazione realizzati da Comitati a cui il Comune aderisce devono riportare lo stemma (simbolo grafico accompagnato da Comune di Piacenza) senza altri riferimenti.

6. Nel caso in cui non venga prodotto alcun tipo di materiale informativo, il sostegno dell'Ente dovrà essere evidenziato nel corso della realizzazione delle iniziative.

7. Lo stemma comunale, in ogni caso, deve essere posto in rilievo nel rispetto dell'ordine delle precedenze istituzionali ed essere tenuto distinto da altri marchi, specie se di carattere commerciale.

8. Le bozze di qualsiasi materiale o strumento di comunicazione, anche telematico, che contenga riferimenti al Comune, dovrà essere inviata all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco unitamente alla presentazione dell'istanza.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la seconda pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 gg. consecutivi, successivi alla esecutività della delibera ai sensi dell'art. 83, comma 7, dello Statuto Comunale.